

* Sono definite "Direttive sul mercato unico" quelle normative che contribuiscono in modo più diretto all'instaurazione ed al funzionamento del mercato unico. Un elenco di tali direttive viene periodicamente aggiornato e distribuito a tutti gli Stati membri. Il prospetto non tiene conto delle direttive non recepite da Gibilterra e le Isole Åland.

** L'insieme delle direttive sul mercato unico, ad esclusione delle direttive che recano modifiche a direttive precedenti.

Il grado di recepimento non risulta uniforme per tutti i settori. Ad esempio, il tasso di mancato recepimento è particolarmente elevato nel settore dei trasporti (60%), degli appalti pubblici (55,6%) e dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale (50%) [Le cifre non si prestano ad una comparazione esatta in quanto il numero delle direttive di ciascun settore varia]. Le cifre evidenziano che la maggioranza dei ritardi nell'attuazione riguarda norme attinenti un numero limitato di settori. Il prospetto n. 2 riporta i settori nei quali il tasso di mancato recepimento, riferito a tutte le direttive pertinenti, risulta più elevato del tasso medio di non recepimento registrato nell'insieme degli Stati membri (Cfr. tasso riferito all'UE nel prospetto n.1).

Prospetto n. 2: Percentuale del mancato recepimento delle direttive sul mercato unico, suddivise per settore, situazione al 1° novembre 1997.

1	Trasporti (49)	60,0%	7	Armonizzazione tecnica: altri settori* (16)	33,3%
2	Appalti pubblici (9)	55,6%	8	Politica sociale (35)	31,0%
3	Proprietà intellettuale ed industriale (6)	50,0%	9	Controlli veterinari (230)	29,2%
4	Ambiente (81)	38,1%	10	Prodotti alimentari (105)	29,1%
5	Telecomunicazioni/ audiovisivo (8)	37,5%	11	Controlli fitosanitari (164)	27,0%
6	Consumatori (14)	36,4%	12	Assicurazioni (21)	23,5%

(#) = numero delle direttive adottate per ogni settore.

* = compresi i settori: giocattoli, tessili e calzature, apparecchiature terminali, imbarcazioni da diporto, procedura 83/189, certificati di qualità e politica dei marchi di conformità

È evidente che il completamento del quadro legislativo entro il 1° gennaio 1999 richiede uno sforzo enorme. Per porre rimedio al problema della tardiva attuazione delle direttive, il Piano d'azione ha chiesto agli Stati membri di presentare, entro il 1° ottobre 1997, un calendario dettagliato relativo al programma che gli Stati membri intendono realizzare onde colmare i ritardi nel recepimento legislativo e per assicurare il rispetto dei termini di attuazione delle norme che dovranno essere recepite entro il 1° gennaio 1999.

Prospetto n. 3: Calendari di attuazione degli Stati membri

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Ritardo medio nel recepimento per direttiva (in mesi)*	21,1	6,6	20,1	22,5	14,5	26,1	14,1	21	14,3	18,2	21,4	14	13,9	19,1	12,7
Notifica dei calendari di attuazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Percentuale di direttive non recepite per le quali è stato fornito un calendario completo	83	87	59	88	92	79	67	19	72	-	73	70	76	85	82

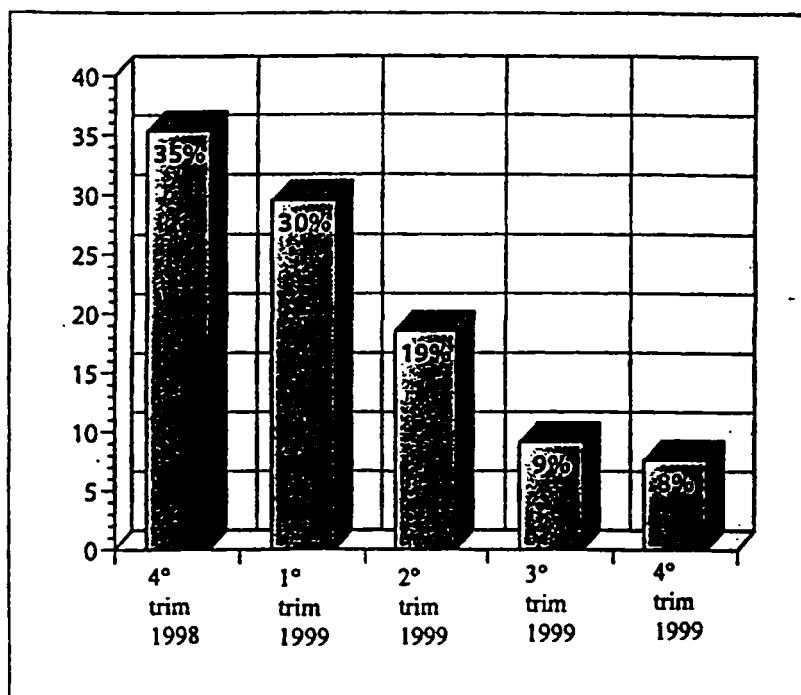
* - = sulla base delle direttive per le quali è scaduto il termine previsto per l'attuazione..

Attualmente 14 Stati membri hanno notificato i calendari nazionali alla Commissione. Tuttavia, come riportato nel prospetto n. 3, nessuno Stato membro ha fornito un calendario completo: il grado di informazione fornita varia dal valore estremo della Grecia, che ha fornito indicazioni dettagliate per il 92% delle direttive che devono essere recepite entro il 1° gennaio 1999, a quello dell'Italia che invece ha presentato dati riguardanti soltanto il 19% delle direttive interessate.

Un primo esame delle informazioni fornite evidenzia che la maggior parte delle misure attuative tuttora in sospeso saranno, stando ai programmi, adottate e notificate alla Commissione entro il 1° aprile 1998. Se i programmi legislativi predisposti dagli Stati membri per le direttive interessate saranno rispettati, l'obiettivo del pieno recepimento delle direttive concernenti il mercato unico entro il 1° gennaio 1999 potrebbe essere conseguito.

Tuttavia non esiste ancora alcuna indicazione per quanto riguarda circa il 25% delle misure non ancora notificate ed alcuni Stati membri hanno già segnalato che non saranno in grado di rispettare la scadenza dell'1.1.1999 per quanto riguarda un numero limitato di direttive. Inoltre, gli obiettivi che gli Stati membri si sono prefissi sono estremamente ambiziosi, se confrontati con la situazione attuale, in cui alcuni Stati membri hanno accumulato un ritardo di quasi due anni nel recepimento delle direttive (il che porta il tempo del processo attuativo ad una durata massima di quattro anni), se si include anche il periodo concesso dalla direttiva stessa ai fini del recepimento. I tassi di attuazione formeranno oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione sulla base dei calendari legislativi presentati e saranno riportati nelle prossime edizioni del presente "quadro del punteggio del mercato interno". Sarà così possibile valutare in che misura gli Stati membri avranno tenuto fede alle scadenze programmate nei rispettivi calendari attuativi nazionali.

Prospetto n. 4: Distribuzione del recepimento futuro delle direttive sul mercato unico (in %), come risulta dalle previsioni ricavate dai calendari degli Stati membri.



* ad esclusione dei Paesi Bassi

Parte B. SOLUZIONE DEI PROBLEMI ED ESECUZIONE DELLA LEGISLAZIONE

Il mercato unico non potrà operare efficientemente fintantoché tutte le norme non siano pienamente rispettate da tutte le parti interessate ed i problemi incontrati non trovino rapida soluzione con un minimo di formalità. L'obiettivo strategico n. 1 sottolinea l'importanza dell'effettiva esecuzione delle norme e della soluzione dei problemi. Esso è riferito sia ai procedimenti formali di infrazione che agli accordi informali di cooperazione tra gli Stati membri in materia di esecuzione e di soluzione dei problemi.

Al fine di consolidare le esistenti procedure di cooperazione ed assicurare soluzioni rapide ed efficienti, gli Stati membri sono stati invitati a designare centri di coordinamento, ad istituire punti di contatto nelle amministrazioni ai quali i cittadini e le imprese possano segnalare i problemi incontrati nell'ambito del mercato unico nonché a fornire informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° ottobre 1997, circa le strutture e le procedure poste in essere a livello nazionale per assicurare l'effettiva esecuzione delle norme. Al 1° novembre 1997 (un mese dopo la scadenza fissata dal Piano d'azione), le notifiche ancora non pervenute risultano ancora in numero elevato.

Prospetto n. 5: Cooperazione in materia di esecuzione delle norme e di soluzione dei problemi

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK
Designazione e notifica dei centri di coordinamento	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Designazione e notifica dei punti di contatto per le imprese	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Designazione e notifica dei punti di contatto per i cittadini	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Notifica delle modalità utilizzate per far conoscere i punti di contatto per le imprese ed i cittadini	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓	✗	✗	✓✓	✓✓	✓✓	✗	✓✓	✓✓
Notifica delle strutture preposte ad assicurare l'esecuzione delle norme	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Notifica delle procedure previste per garantire l'esecuzione delle norme	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓

✗ = mancata notifica ✓ = Le informazioni notificate sono all'esame della Commissione

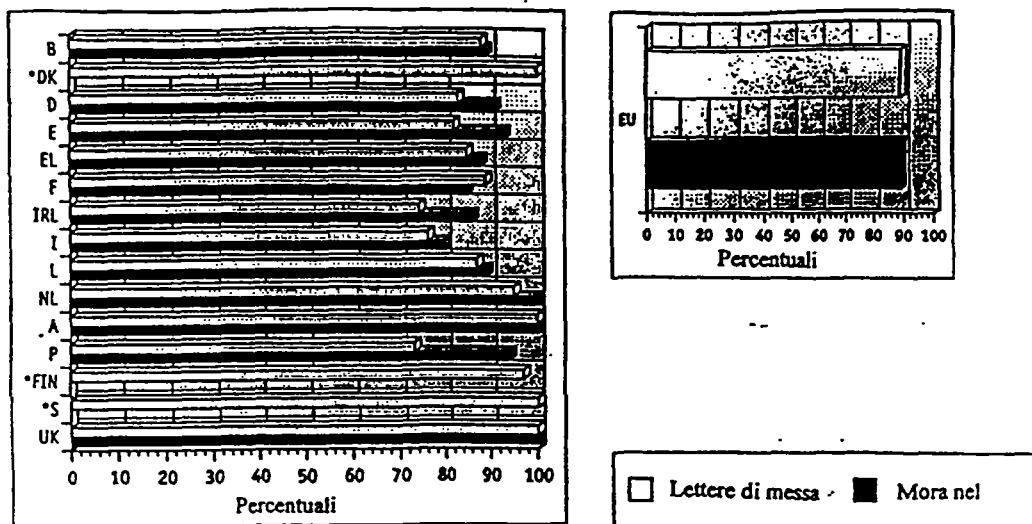
✓✓ = Le informazioni notificate soddisfano i criteri del Piano d'azione

Aver adempiuto all'obbligo di notifica rappresenta soltanto il primo passo: il compito consiste ora nel riunire i centri di coordinamento, i punti di contatto e le strutture di esecuzione in un'unica rete che sia in grado di reagire in modo rapido ed efficiente e di risolvere i problemi intervenendo quanto più vicino possibile alla fonte. Non tutti i problemi possono trovare soluzione attraverso contatti bilaterali tra gli Stati membri. La Commissione continuerà a svolgere una importante funzione nell'esecuzione della normativa sul mercato unico. Il Piano d'azione impone alla Commissione di rendere più rapide le procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato. Negli ultimi dodici mesi la Commissione ha modificato la metodologia di lavoro al fine di rendere le procedure di infrazione più veloci, più snelle e più trasparenti. Grande attenzione è stata rivolta all'esigenza di rispettare le scadenze interne, alla redazione puntuale delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati, alla semplificazione delle norme di procedura della Commissione ed alla maggiore pubblicità delle decisioni adottate.

La procedura d'infrazione prevede un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Dopo attenta considerazione dei fatti e del diritto applicabile, la Commissione può decidere di avviare la procedura di infrazione inviando una lettera di messa in mora formale allo Stato membro, nella quale lo invita a presentare le proprie osservazioni sulla presunta violazione del diritto comunitario. Non infrequentemente, la risposta dello Stato membro consente di chiudere il caso. Se, tuttavia, nonostante gli argomenti presentati a proprio favore dallo Stato membro, la Commissione ritiene che la violazione del diritto comunitario persista, essa trasmette allo Stato membro un parere motivato, invitandolo nuovamente a prendere posizione. Dopo aver esaminato la risposta dello Stato membro, la Commissione decide se sia il caso di deferire il caso alla Corte di Giustizia.

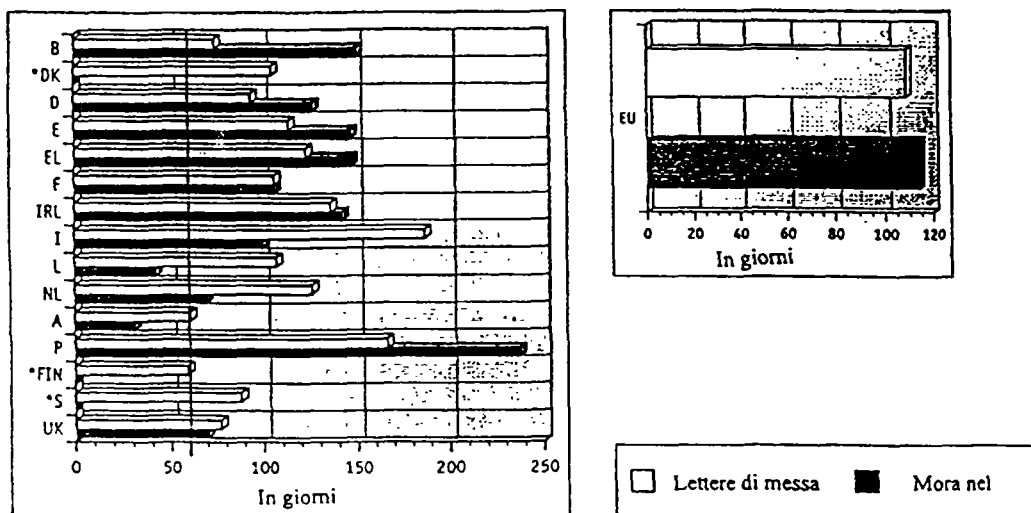
Il corretto svolgimento della procedura di infrazione presuppone anche la partecipazione attiva degli Stati membri ed il loro rispetto delle scadenze fissate per l'invio delle risposte. Attualmente, come figura nei grafici n. 6 e n. 7, gli Stati membri non tengono un simile comportamento. Mediamente, nella metà di tutti i casi relativi al mercato unico gli Stati membri rispondono alle lettere di messa in mora o ai pareri motivati (anche se il 10% dei casi resta senza risposta). Comunque il tempo impiegato in media anche dal più diligente degli Stati membri nel fornire una risposta al parere motivato non scende al di sotto del periodo di 60 giorni normalmente concesso dalla Commissione.

Prospetto n. 6: Tasso di risposta (in %) alle lettere di messa in mora nel 1996



* Alcuni pareri motivati sono stati inviati a questi stati membri nel 1996

Prospetto n. 7: Tempo medio (in giorni) registrato per le risposte ai pareri motivati nel 1996



* Alcuni pareri motivati sono stati inviati a questi stati membri nel 1996

Le statistiche relative alle procedure di infrazione vanno trattate con molta cautela. Soltanto la Corte di giustizia può statuire in via definitiva che sussiste una violazione del diritto comunitario. Fino alla pronuncia della sentenza, l'esistenza di una procedura d'infrazione dimostra soltanto che la Commissione è dell'avviso che lo Stato membro non abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono in virtù del trattato. Infatti, come si evince dai prospetti sotto riportati*, la procedura stessa consente spesso alla Commissione ed allo Stato membro di comporre la controversia senza adire la Corte di giustizia. Prendendo in considerazione un periodo di 12 mesi, dall'1.9.1996 all'1.9.1997, 77 casi sono stati risolti a seguito dell'invio di una lettera di messa in mora e 31 si sono conclusi con la trasmissione di un parere motivato allo Stato membro per presunta incorretta attuazione delle direttive ed incorretta applicazione della normativa sul mercato unico.

I prospetti n. 8 e n. 9 riportano il numero di lettere di messa in mora e di pareri motivati inviati dalla Commissione agli Stati membri con riferimento a procedure di infrazione relative al mercato unico, nel periodo tra il 1° settembre 1996 ed il 1° settembre 1997. Il prospetto n. 10 indica il numero di casi deferiti alla Corte europea nello stesso periodo.

Prospetto n. 8: Lettere di messa in mora relative a presunte violazioni della normativa sul mercato unico, 1.9.96-1.9.97

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	UE
Lettere di messa in mora formale inviate agli Stati membri	14	6	22	17	7	35	12	40	9	12	11	21	7	5	24	242

Prospetto n. 9: Pareri motivati relativi a presunte violazioni della normativa sul mercato unico, 1.9.96-1.9.97

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	UE
Pareri motivati	8	0	3	11	8	13	3	5	2	3	3	6	0	0	3	68

* Le tabelle da 8 a 10 sono riferite all'attività della Commissione relativa alle procedure d'infrazione in un periodo di 12 mesi. I dati delle diverse tabelle non possono essere letti di seguito; per esempio non sarebbe corretta l'interpretazione secondo la quale nei 14 casi in cui sono state inviate lettere di messa in mora al Belgio, soltanto in 8 ha fatto seguito la trasmissione di un parere motivato.

Prospetto n. 10: Casi deferiti alla CdG in relazione a presunte violazioni della normativa sul mercato unico, 1.9.96-1.9.97

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	UE
Casi deferiti alla CdG	6	0	4	2	0	5	2	3	1	1	1	1	0	0	1	27

Soltanto una piccola proporzione delle denunce esaminate dalla Commissione si sono concluse con una sentenza della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 169 del trattato. Nel periodo tra il 1° settembre 1996 ed il 1° settembre 1997, in tutte le azioni che la Commissione ha intentato a norma dell'articolo 169 del trattato, la Corte si è pronunciata dichiarando lo Stato membro inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa sul mercato unico (mancato recepimento, recepimento incorretto ed altre infrazioni) (Prospetto 11).

Prospetto n. 11: Sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 169 in cause che riguardano il mercato unico, 1.9.96-1.9.97

	B	DK	D	E	EL	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	UE
Totale	9	0	4	2	4	6	1	7	2	0	0	0	0	0	2	37
Stati membri per i quali è stato constatato un inadempimento	9	0	4	2	4	6	1	7	2	0	0	0	0	0	2	37

Quando uno Stato membro è dichiarato inadempiente, l'articolo 171 dispone che esso è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. La maggior parte degli Stati membri adotta i provvedimenti necessari, ma in alcuni casi la Commissione avvia un'ulteriore procedura di infrazione in base all'articolo 171, intesa a far dichiarare che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza della Corte. Il prospetto n. 12 illustra questa categoria particolarmente grave di infrazioni, specificando le iniziative intraprese nei casi relativi al mercato unico, nel periodo tra il 1° settembre 1996 ed il 1° settembre 1997.

<i>Designare centri di coordinamento</i>		14 Stati membri hanno designato i centri di coordinamento incaricati di trattare e risolvere i problemi inerenti il mercato unico.	+	SM
<i>Istituire punti di contatto per le imprese ed i cittadini</i>		Tutti gli Stati membri hanno istituito i punti di contatto per le imprese e 14 quelli per i cittadini.	+	SM
<i>Fornire informazioni sulle strutture per l'esecuzione delle norme</i>		Soltanto 8 Stati membri hanno fornito tali informazioni a tutt'oggi.	-	SM
<i>La Commissione deve rendere più sollecita l'istruzione delle denunce e il trattamento delle procedure d'infrazione.</i>		Attualmente la Commissione sta esaminando l'applicazione della decisione adottata nel 1996 che rende più rapide le procedure interne e deciderà successivamente se sono necessarie ulteriori misure.	-	COM
<i>Fornire alle imprese un migliore accesso ad una corretta informazione</i>	1.07.97	L'argomento è stato discusso a settembre con gli Stati membri in seno al Comitato consultivo "Mercato interno". L'obiettivo consiste nel coadiuvare le imprese, soprattutto le PMI, a trarre profitto dalle opportunità offerte dal mercato unico. La Commissione intende pertanto creare uno sportello Internet di orientamento tra le esistenti fonti di informazione in materia.	+	COM SM PE
<i>Semplificare e migliorare la legislazione nazionale e comunitaria:</i>				

Estensione del programma SLIM e di altre iniziative di semplificazione a nuovi settori				
Fase 1	31.12.97	Sono già state presentate le proposte in materia di Intrastat; la direttiva sul riconoscimento dei diplomi è stata adottata il 10.11.97 dalla Commissione; la proposta di direttiva sulle piante ornamentali sarà adottata entro la fine del 1997.	+	COM Consiglio PE
Fase 2	30.11.97	Le quattro équipes impegnate nell'esame dei requisiti IVA, dei servizi bancari, della nomenclatura combinata per il commercio estero e della legislazione sui fertilizzanti hanno completato i loro lavori. Le conclusioni della Commissione sono state adottate nella Comunicazione del 24 novembre 1997.	++	COM Consiglio PE
Fase 3	31.01.98	La terza fase del programma SLIM, che doveva essere avviata nel gennaio 1998, è stata rinviata per consentire al PE di formulare il proprio parere in merito alla seconda fase.	-	COM
Fase 4	31.05.98	Alla luce dei progressi realizzati nell'ambito del programma SLIM, la Commissione individuerà i settori e costituirà le équipes per la quarta fase del	+	COM

[illegible]

Parte C. EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL PIANO D'AZIONE

La presente parte dell'“quadro di punteggio del mercato unico” illustra i progressi registrati nell'applicazione del Piano d'azione sul mercato unico. Si ripropongono in appresso prospetti analoghi a quelle contenute nell'allegato del Piano d'azione, che stabilisce gli obiettivi strategici e le corrispondenti misure da adottare. La diversa gradazione dello sfondo sta ad indicare la fase di attuazione differenziata delle singole azioni; sono riportate anche le scadenze precise, laddove sono state stabilite dal Piano d'azione. Oltre a fare il punto complessivo sulla situazione attuale, i prospetti cercano di valutare in che misura le istituzioni della Comunità e gli Stati membri stanno raggiungendo, a parere della Commissione, gli obiettivi che si sono posti nel Piano d'azione. Nella scala di valutazione, le azioni che sono state completate con successo sono marcate con una stella (★), mentre il segno meno (-) indica che l'azione non è stata portata a termine entro la data di scadenza o farà registrare molto probabilmente dei ritardi.

Obiettivo strategico 1 : Rendere più efficaci le norme

Azione	Scadenza	Situazione attuale	Valutazione	Interventi richiesti
Eliminazione di tutti i ritardi nel recepimento della legislazione sul mercato unico	1.10.97	14 Stati membri hanno trasmesso i rispettivi calendari di programmazione in materia di recepimento, che consentiranno di eliminare i ritardi attuativi e di rispettare le scadenze future; alcuni calendari risultano incompleti. Tutti devono ora essere tradotti in azioni concrete.	+	SM
Creazione di una struttura per la soluzione dei problemi	1.10.97			
Gli Stati membri devono:				

Legenda: ★ = azione portata a termine;

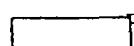
+ + = azione quasi completata /prospettive eccellenti;

+ = azione parzialmente completata /prospettive ragionevoli

- = azione non completata entro la scadenza/probabili ritardi.

 Fase 1

 Fase 2

 Fase 3

Semplificazione delle norme nazionali, comprese quelle relative alla costituzione di imprese	30.11.97	programma SLIM. Alcuni Stati membri hanno trasmesso le relazioni sulle iniziative nazionali in tema di semplificazione delle norme.	+	SM
Costituzione di un Gruppo pilota di imprese europee	31.12.98	Sono in corso i lavori preparatori per la costituzione di un Gruppo sperimentale e l'avvio dei progetti pilota; le idee iniziali sono state discusse con gli Stati membri e saranno ulteriormente elaborate a seguito delle consultazioni con il settore industriale.	+	COM
Seguito dato alle iniziative della Commissione in materia di:				
Appalti pubblici	31.12.97	A seguito del parere adottato nell'ottobre scorso dal Parlamento europeo, la Commissione presenterà una comunicazione sugli appalti pubblici, nel primo trimestre del 1998, per consentire l'esame di tutte le risposte pervenute al Libro verde. La comunicazione proporrà le misure atte a conseguire gli obiettivi della Comunità in questo settore.	-	COM
Riconoscimento reciproco	-	La Commissione preparerà un documento per la discussione in seno al Consiglio informale "mercato interno" di febbraio	+	Consiglio COM
Norme europee	-		-	COM

		Alcune misure sono in fase di attuazione e vengono sottoposte a monitoraggio permanente da parte della Commissione e delle organizzazioni europee di normazione. La Commissione valuterà con gli Stati membri e le organizzazioni di normazione in che misura la politica attualmente perseguita contribuisca ad innalzare il grado di competitività dell'industria.		
Marchi di conformità	-	La Commissione sta istituendo, di concerto con gli Stati membri, un registro dei marchi nazionali di conformità; quando sarà completato (a metà gennaio 1998), e discusso con gli enti interessati, la Commissione preparerà una relazione che costituirà la base di un processo di valutazione della politica comunitaria in questo settore.	+	SM COM
Sistema comunitario di brevetti	31.12.97	Nel giugno 1997 è stato pubblicato un Libro verde; al fine di poter valutare pienamente le risposte fornite, le misure previste dal Piano d'azione sono state rinviate al marzo 1998.	-	COM
Prodotti da costruzione	-	La Commissione ha adottato misure per accelerare l'adozione di norme tecniche comuni. In tal modo sarà completata entro la fine del 1998 l'azione relativa ai mandati in tema di normazione. Entro la fine del	+	COM

Attuazione del programma "Dogane 2000" e di riforma del regime di transito	31.07.97	1997, la Commissione valuterà la situazione attuale prima di decidere se sono necessarie ulteriori misure. Il programma di lavoro per la realizzazione del programma "Dogane 2000" è stato adottato puntualmente dalla Commissione nel luglio 1997 e la procedura per l'adozione delle proposte legislative sulla riforma del transito è stata avviata a settembre.	++	Consiglio PE
--	----------	---	----	-----------------

Obiettivo strategico 2: Eliminare le principali distorsioni del mercato

Azione	Scadenza	Situazione attuale	Priorità	Interventi previsti
Pacchetto fiscale : <i>Codice di condotta</i> <i>Eliminazione delle distorsioni nella tassazione dei redditi da capitale</i>	-	Un pacchetto fiscale per eliminare le conseguenze dannose della concorrenza fiscale ha ottenuto l'accordo politico del Consiglio ECOFIN il 1 dicembre, secondo le seguenti modalità: Gli Stati membri si impegnano a non introdurre e a ridurre le misure fiscali che sono considerate dannose per la concorrenza fiscale secondo i criteri stabiliti nel codice. Al fine di controllare l'implementazione del codice, il Consiglio istituirà un apposito gruppo; l'operatività del codice verrà rivista dal Consiglio dopo 2 anni. Gli Stati membri hanno approvato gli elementi principali che potrebbe costituire la base di una futura proposta della Commissione per un progetto di direttiva. La Commissione dovrebbe preparare in tempi brevi una proposta per un progetto di direttiva. Le discussioni proseguiranno in seno al Gruppo di politica fiscale	★	COM Consiglio PE